

CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI

PREMESSA

- Crisi ed insolvenza e connessi rischi

La crisi rappresenta la fase di difficoltà economico-finanziaria che precede l'insolvenza, caratterizzata da squilibri che, se non corretti, conducono all'incapacità definitiva di adempiere regolarmente alle obbligazioni. L'insolvenza comporta invece un deficit strutturale di liquidità non rimediabile con la gestione ordinaria. Entrambe le situazioni espongono l'impresa a rischi patrimoniali, reputazionali e, in taluni casi, a responsabilità degli amministratori.

- Emersione anticipata della crisi e assetti adeguati

L'ordinamento promuove un'emersione precoce dei segnali di squilibrio attraverso l'obbligo degli amministratori di dotare la società di assetti organizzativi, amministrativi e contabili "adeguati". Tali assetti devono consentire di rilevare tempestivamente anomalie riguardanti la continuità aziendale. L'adeguatezza va valutata in relazione alla natura e alla dimensione dell'impresa.

- Risoluzione tempestiva della crisi

Una gestione tempestiva della crisi consente di preservare il valore aziendale, contenere i costi finanziari e ridurre l'impatto negativo sui creditori e sugli stakeholders. Il Codice della crisi incentiva un approccio proattivo, volto a utilizzare gli strumenti di regolazione già nella fase di pre-crisi. La tempestività è parametro di diligenza degli amministratori.

- **Dall'esecuzione individuale alla concorsuale**

L'esecuzione individuale realizza il soddisfacimento selettivo dei creditori, spesso con esiti disorganici e pregiudizievoli. Le procedure concorsuali, al contrario, perseguono un soddisfacimento ordinato e proporzionale, garantendo parità di trattamento e tutela del ceto creditorio. Il passaggio alla concorsualità risponde a esigenze di efficienza e coordinamento

- **Composizione negoziata**

La composizione negoziata della crisi è uno strumento stragiudiziale di conduzione delle trattative assistite da un esperto indipendente. Mira al risanamento dell'impresa attraverso soluzioni negoziali con i creditori. Rappresenta l'asse portante dell'emersione precoce delle difficoltà.

• **Gli strumenti di regolazione della crisi:**

❖ **Piano attestato di risanamento**

Consiste in un insieme di interventi idonei a riequilibrare la situazione finanziaria, attestati da un professionista indipendente. L'attestazione conferisce protezione rispetto ad alcune azioni revocatorie. È uno strumento privatistico, basato sulla libera negoziazione.

❖ **Accordi di ristrutturazione dei debiti**

Prevedono un'intesa con una maggioranza qualificata di creditori che consenta la ristrutturazione dell'indebitamento. L'omologazione giudiziale estende taluni effetti ai creditori non aderenti. È uno strumento flessibile, adatto a imprese che conservano la continuità economica.

❖ **Convenzione di moratoria**

È un accordo attraverso il quale i creditori, appartenenti a categorie omogenee, concedono all'impresa una sospensione o dilazione dei pagamenti. Favorisce un ordinato svolgimento delle trattative di risanamento. Opera con effetti protettivi nei confronti dei debitori.

❖ **Piano di ristrutturazione omologato**

Introduce un meccanismo più ampio degli accordi, consentendo l'imposizione del piano anche ai dissenzienti tramite classi di creditori. Rappresenta una forma di "cram-down" giudiziale. È adatto a situazioni complesse con interessi eterogenei.

❖ Concordato preventivo e semplificato

Il concordato preventivo è uno strumento concorsuale volto al superamento della crisi tramite continuità o liquidazione. Prevede il voto dei creditori e l'omologazione giudiziale. Il concordato semplificato, attivabile dopo la CNC, consente una soluzione liquidatoria più celere senza votazione dei creditori.

• **Strumenti di regolazione dell'insolvenza:**

❖ Liquidazione giudiziale

Succede al fallimento nel nuovo Codice della crisi. Realizza la liquidazione del patrimonio del debitore insolvente sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. È lo strumento tipico di regolazione dell'insolvenza irreversibile.

❖ Liquidazione coatta amministrativa

È una procedura speciale per imprese soggette a vigilanza pubblica (es. finanziarie, assicurative). L'autorità amministrativa dispone la liquidazione in presenza di situazioni di grave crisi o irregolarità. Mira alla tutela del mercato e dei risparmiatori

❖ Amministrazione straordinaria delle grande imprese in stato di insolvenza

È destinata alle imprese di rilevanti dimensioni, con obiettivi conservativi e di salvaguardia dell'occupazione. Prevede soluzioni industriali alternative alla liquidazione. Il programma può essere di cessione dei complessi aziendali o di ristrutturazione.

• Procedure di sovraindebitamento (consumatore e imprese minori):

Ristrutturazione debiti consumatore

Offre al consumatore non fallibile un percorso di riequilibrio mediante una proposta sostenibile ai creditori. Garantisce protezione del reddito minimo vitale. Necessita dell'intervento dell'OCC.

Concordato minore

È rivolto alle imprese minori e ai professionisti. Consente la ristrutturazione dei debiti tramite una proposta votata dai creditori. Presenta costi e formalità ridotti rispetto al concordato preventivo.

Liquidazione controllata

Permette al debitore non fallibile di liquidare integralmente il patrimonio con liberazione residua dei debiti. L'OCC supervisiona la procedura. È strumento di ultima istanza in caso di assenza di prospettive di risanamento.

Caratteri comuni

- **UNIVERSALITÀ - INTERO PATRIMONIO**

Le procedure concorsuali riguardano l'intero patrimonio del debitore, a garanzia di un soddisfacimento ordinato del ceto creditorio. L'universalità impedisce azioni esecutive individuali. Garantisce coerenza sistemica nella liquidazione o nel risanamento.

- **GENERALITÀ – TUTTI I CREDITORI**

Tutte le pretese creditorie sono attratte nella procedura, secondo criteri di parità e graduazione. La generalità evita trattamenti preferenziali ingiustificati. La partecipazione collettiva è cardine della concorsualità.

- **OFFICIOSITÀ – INTERVENTO AUTORITÀ PUBBLICA**

Le procedure concorsuali si svolgono sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa. Tale intervento assicura legalità, imparzialità e tutela dell'interesse collettivo dei creditori. L'officiosità distingue la concorsualità dalle soluzioni totalmente privatistiche.

- **VOLONTARIETÀ, ESCLUSA LIQUIDAZIONE GIUD.**

La maggior parte delle procedure può essere attivata su iniziativa del debitore, che sceglie il percorso più idoneo. La liquidazione giudiziale rappresenta l'eccezione, in quanto può essere promossa anche dai creditori. La volontarietà favorisce l'emersione anticipata

Emergenza anticipata della crisi

- Assetti adeguati – dovere organizzativo in funzione di prevenzione crisi

Gli amministratori devono predisporre un sistema organizzativo capace di intercettare tempestivamente indizi di crisi. Ciò implica procedure interne di monitoraggio finanziario continuativo. L'assenza di assetti adeguati può generare responsabilità.

- Autovigilanza – dovere degli amministratori – scelta dello strumento

La gestione responsabile richiede un monitoraggio costante degli equilibri economico-finanziari. Gli amministratori devono attivare lo strumento più idoneo per il superamento della crisi. L'autovigilanza è espressione del principio di corretta gestione societaria.

- **Divieto di revoca amministratori, 120 bis**

Durante l'utilizzo di alcuni strumenti, il legislatore neutralizza la possibilità di revoca degli amministratori per evitare interferenze o pressioni dei soci. Ciò garantisce stabilità nella fase di risanamento. È un presidio contro comportamenti opportunistici.

- **Segnalazioni di allerta.**

Il sistema di allerta prevede meccanismi interni ed esterni volti a individuare tempestivamente la crisi. Le segnalazioni attivano percorsi di valutazione e intervento. Sono strumenti centrali di prevenzione.

- ✓ **Allerta interna 25 octies**

Organi di controllo e revisori segnalano agli amministratori anomalie gestionali. L'obiettivo è favorire interventi correttivi immediati. La segnalazione non ha finalità sanzionatoria ma collaborativa.

- ✓ **Allerta esterna 25 novies**

Prevede che siano i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agente della Riscossione) a segnalare all'imprenditore, al superamento di determinate soglie di debito o ritardi nei pagamenti, la necessità di attivare la composizione negoziata della crisi per tentare un risanamento

✓ Segnalazione delle banche 25 decies

le banche e gli intermediari finanziari non effettuano una "segnalazione" di allerta vera e propria, ma hanno l'obbligo di comunicare all'imprenditore, e al suo organo di controllo se esistente, ogni variazione in senso peggiorativo, sospensione o revoca degli affidamenti

• Definizione di crisi

lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi

• Definizione di insolvenza

lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

Natura e finalità

- La CNC è uno strumento volontario e stragiudiziale teso al risanamento dell'impresa attraverso trattative assistite. Non comporta automaticamente effetti concorsuali. La finalità è preservare la continuità, evitando l'ingresso nelle procedure giudiziali.

Legittimazione attiva

- Può accedervi l'imprenditore commerciale o agricolo iscritto al

registro delle imprese. Resta escluso il consumatore. La richiesta è rimessa alla sola iniziativa del debitore.

Presupposto soggettivo

- È necessaria la qualifica di imprenditore. È irrilevante la dimensione dell'impresa, purché esista un'organizzazione imprenditoriale. La disciplina è uniforme per imprese individuali e collettive.

Presupposto oggettivo

- È richiesta una situazione di squilibrio economico-finanziario che renda probabile la crisi o l'insolvenza. Non è necessario essere insolventi. Il presupposto favorisce l'uso anticipato dello

strumento.

La condizione della ragionevole perseguibilità del risanamento

- L'accesso è consentito solo se esiste una ragionevole prospettiva di risanamento. Ciò implica un'analisi preliminare della sostenibilità dell'impresa. L'esperto verifica e monitora tale condizione.

Accesso e nomina esperto – art. 17

- La domanda si presenta tramite piattaforma telematica nazionale. La commissione regionale nomina un esperto indipendente dotato di specifiche competenze. L'esperto svolge funzione di facilitatore delle trattative.

L'esperto e la sua attività

- L'esperto valuta la situazione dell'impresa, favorisce il dialogo con i creditori e propone soluzioni tecniche. Non ha poteri decisori, ma il suo ruolo è essenziale per la buona riuscita delle trattative. Redige varie relazioni periodiche.

Durata CNC – 180 giorni prorogabili

- La durata ordinaria è di 180 giorni, prorogabili in caso di trattative proficue. Il limite temporale incentiva soluzioni rapide. Le proroghe richiedono valutazione dell'esperto.

Archiviazione istanza di accesso

- L'istanza può essere archiviata in assenza dei presupposti o di prospettive di risanamento. L'archiviazione non pregiudica l'accesso ad altri strumenti concorsuali. È un filtro per evitare usi impropri.

Le trattative con le parti interessate

Prevedono il coinvolgimento dei principali creditori e stakeholders. L'obiettivo è raggiungere soluzioni condivise. Le trattative devono essere condotte con trasparenza.

Doveri delle parti – buona fede

- Tutte le parti sono tenute a comportarsi secondo correttezza, lealtà

e collaborazione. La buona fede costituisce criterio di valutazione dei comportamenti durante la procedura. Il mancato rispetto può incidere sugli esiti.

Doveri delle banche – buona fede rafforzata

- Gli intermediari finanziari devono cooperare attivamente per valutare ipotesi di ristrutturazione. Il legislatore impone un obbligo più intenso di collaborazione. La finalità è ridurre resistenze ingiustificate alla trattativa.

Invito a rideterminare il contenuto dei contratti – art. 17

- L'imprenditore può chiedere ai creditori di modificare condizioni

contrattuali divenute insostenibili. La rideterminazione consente di prevenire l'aggravarsi della crisi. Si tratta di un potere funzionale al riequilibrio.

Gestione dell'impresa durante la CNC – art. 21

- L'imprenditore conserva la gestione, ma deve astenersi da atti pregiudizievoli. Gli atti straordinari richiedono informazione preventiva all'esperto. Vigete un modello di gestione vigilata.

Misure protettive e cautelari – artt. 18-19

- Il tribunale può concedere misure che sospendono le azioni esecutive dei creditori. Tali misure proteggono le trattative e la

continuità aziendale. Sono revocabili in caso di abuso.

Autorizzazione del tribunale – art. 22

- Gli atti di straordinaria amministrazione possono essere autorizzati se coerenti con il risanamento. L'autorità giudiziaria assume un ruolo sussidiario di garanzia. L'autorizzazione tutela i terzi.

Conclusione delle trattative – art. 23

- Le trattative possono concludersi con un accordo, con accesso ad altra procedura o con esito negativo. L'esperto redige una relazione finale che fotografa il percorso svolto. L'esito incide sull'eventuale accesso al concordato semplificato.

Misure premiali – art. 25-bis

- Il legislatore introduce benefici fiscali e premialità per l'imprenditore che attiva tempestivamente la CNC. Le premialità incentivano comportamenti virtuosi nella gestione della crisi. Rappresentano un premio alla trasparenza.

CNC di gruppo – art. 25

- È possibile gestire congiuntamente imprese appartenenti allo stesso gruppo economico. La gestione unitaria consente una visione coordinata delle interdipendenze finanziarie. Favorisce soluzioni di risanamento integrate.